



*Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.D.G. U.S.R. Toscana n. 1052 del 25/08/2023 di individuazione dei dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24;
- VISTO l'art.3 del già menzionato provvedimento che riporta che *“ I dirigenti medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente “;*
- CONSIDERATO che i dirigenti scolastici assegnati al ruolo regionale della Toscana, sono vincitori del concorso di cui al D.D.G. del 13/07/2011;
- VISTO l'art. l'articolo 16, comma 2, del D.D.G. del 13 luglio 2011 che stabilisce che *“i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni” ;*
- CONSIDERATO che all'art. 3 del D.D.G. U.S.R. Toscana n. 1052 del 25/08/2023, per un mero errore materiale, è stato riportato che *“ I dirigenti medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente “;*

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, l'art. 3 del D.D.G. USR Toscana n. 1052 del 25/08/2023 è rettificato nel modo seguente:

Art. 3

I dirigenti neoassunti sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico.

I vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellicchia